

AVVISO PUBBLICO

ART. 3 LR n. 17/2022

“Interventi straordinari per compensare il fermo pesca collegato all’aumento del prezzo del gasolio”

1. Finalità dell'intervento - Risorse disponibili

In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 27 ottobre 2022, n. 17, "Interventi straordinari per compensare il fermo pesca collegato all'aumento del prezzo del gasolio" e in linea con quanto indicato dal Reg. (UE) n. 1278/2020, il presente Avviso è rivolto alle imprese ittiche di pesca professionale al fine di sostenere in via straordinaria il comparto della pesca della Regione Emilia-Romagna con la concessione di contributi, a parziale indennizzo dei periodi di fermo pesca causati dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio, a causa della perturbazione del mercato dovuta a molteplici fattori fra i quali preponderante risulta quello della guerra russo-ucraina.

La disposizione autorizza la concessione di un indennizzo alle imprese ittiche di pesca professionale, per complessivi €. 1.500.000,00, stanziati sul capitolo **U78157-** - Contributi ad imprese per sostenere in via straordinaria il comparto della pesca e dell'acquacoltura (Art. 3, L.R. 27 ottobre 2022, n.17 del bilancio finanziario gestionale di previsione 2023-2025, anno di previsione 2023.

La suddetta legge stabilisce, inoltre, che l'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, prorogato fino al 31 dicembre 2023 con Regolamento (UE) n. 2514 del 14 dicembre 2022.

L'intervento è rivolto alle imprese ittiche di pesca professionale **operanti** con qualsiasi attrezzo rientrante nella Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca -- ISSCF CG-FAO del 29 luglio 1980.

2. Soggetti beneficiari – Requisito per l'accesso

Possono beneficiare degli aiuti le imprese ittiche di pesca professionale e le cui imbarcazioni da pesca **sono iscritte in uno nei Compartimenti Marittimi dell'Emilia-Romagna o in altri compartimenti regionali se la sede dell'impresa deve essere nel territorio della Regione Emilia-Romagna.**

L'attività dell'impresa ittica non deve risultare cessata al momento della presentazione della domanda di indennizzo e l'impresa deve essere attiva fino al pagamento degli aiuti.

Non sono ammesse le imprese ittiche che nel 2022 siano state disarmate per un periodo superiore a otto mesi.

2.1 Requisiti per l'ammissibilità del richiedente

Fermo restando quanto stabilito in relazione al raggiungimento della soglia minima di danno, possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Avviso pubblico, le imprese individuate al paragrafo 2, in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere armatrice di una imbarcazione di pesca professionale iscritta in uno dei compartimenti marittimi dell'Emilia-Romagna;
2. essere armatrice di una imbarcazione iscritta in un compartimento marittimo di altra Regione ma con sede dell'impresa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

3. essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da cui risulti che l'attività principale è la pesca professionale;
4. essere titolari di partita IVA;
5. non avere procedure concorsuali in corso: l'impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda di indennizzo, non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni o essere stata assoggettata a tale procedimento nell'ultimo quinquennio;
6. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
7. nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente, dare applicazione al CCNL di riferimento e adempiere alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
8. non avere nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda di indennizzo condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
9. non aver ricevuto contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati su un conto bloccato;
10. presentare una situazione economica gestionale e reddituale, dedotta dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi, in equilibrio e non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
11. soddisfare le condizioni previste dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 717/2014 in relazione all'eventuale cumulo con altre tipologie di aiuti "de minimis", ed in particolare non aver superato i limiti previsti all'art. 3 del medesimo Regolamento per gli aiuti de minimis al settore della pesca ed acquacoltura pari ad euro 30.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio in corso e due esercizi precedenti);

3. Calcolo dell'indennizzo

L'indennizzo, sotto forma di sovvenzione diretta in denaro, è calcolato a titolo di compensazione per il danno economico subito dall'attività di pesca a causa dell'aumento del costo dei carburanti, in applicazione di quanto definito dal "Documento metodologico per la definizione delle opzioni semplificate in materia di costi per indennizzare gli operatori della pesca e dell'acquacoltura colpite dalle conseguenze della guerra in Ucraina" predisposto dal Ministero dell'Agricoltura, della

Sovranità alimentare e delle Foreste in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 del Reg.(UE) n. 1278/2022.

Il calcolo del valore del coefficiente (k) da utilizzare per ottenere il valore mensile della compensazione da erogare, per ciascun peschereccio, è riportato nella seguente tabella, per tipologia di pesca (la denominazione degli attrezzi presente nella colonna "Attrezzi da pesca" fa riferimento alla denominazione riportata nella tabella di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) n. 1379/2013) e classe di stazza lorda:

technique	sistema di pesca	Classe lft	N_batt_TOT	GIORNI A MARE	H medie	NGmm	Pr	D	K
DRB	DRAGHE IDRAULICHE	VL12/18	708	44.794	7,8	5,27	0,8	0,58	4,55
DTS	STRASCICO	VL06/12	128	13.682	11,0	8,91	0,8	0,58	10,87
DTS	STRASCICO	VL12/18	1.207	172.695	15,3	11,92	0,8	0,58	20,21
DTS	STRASCICO	VL18/24	643	108.085	18,9	14,01	0,8	0,58	29,37
DTS	STRASCICO	VL24/40	165	29.460	24,0	14,88	0,8	0,58	39,60
DTS	STRASCICO	VL40/XX	7	1.822	24,0	21,69	0,8	0,58	57,73
HOK	PALANGARI	VL12/18	229	23.766	15,3	8,65	0,4	0,58	7,36
HOK	PALANGARI	VL18/24	57	5.997	17,7	8,77	0,4	0,58	8,61
PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL00/06	2.468	264.793	10,4	8,94	0,4	0,58	5,18
PGP < 12	PICCOLA PESCA < 12 LFT	VL06/12	5.764	627.822	11,7	9,08	0,4	0,58	5,88
PGP > 12	PICCOLA PESCA > 12 LFT	VL12/18	252	27.768	14,5	9,18	0,4	0,58	7,37
PS	CIRCUIZIONE	VL06/12	95	10.842	24,0	9,51	0,5	0,58	15,82
PS	CIRCUIZIONE	VL12/18	146	13.404	10,5	7,65	0,5	0,58	5,56
PS	CIRCUIZIONE	VL18/24	47	4.393	13,1	7,79	0,5	0,58	7,05
PS	CIRCUIZIONE	VL24/40	34	3.630	12,1	8,90	0,5	0,58	7,48
PS	CIRCUIZIONE	VL40/XX	14	580	5,3	3,45	0,5	0,58	1,26
TBB	RAPIDI	VL12/18	12	1.539	15,2	10,69	0,8	0,58	18,07
TBB	RAPIDI	VL18/24	24	3.900	19,5	13,54	0,8	0,58	29,27
TBB	RAPIDI	VL24/40	28	4.831	23,9	14,38	0,8	0,58	38,11
TM	VOLANTE	VL12/18	29	4.044	16,5	11,62	0,8	0,58	21,23
TM	VOLANTE	VL18/24	51	7.437	17,0	12,15	0,8	0,58	22,94
TM	VOLANTE	VL24/40	38	5.442	14,1	11,93	0,8	0,58	18,63

Pertanto, per ottenere il valore spettante a ciascun peschereccio occorre moltiplicare il suddetto coefficiente per il numero di kW, riportati sulla licenza di pesca, dell'imbarcazione e a sua volta moltiplicare il risultato per i dodici mesi del 2022, mentre per determinare il valore spettante giornaliero si procederà alla suddivisione per 365 dell'indennizzo così calcolato.

Qualora il valore ottenuto sulla base delle domande pervenute sia superiore alla disponibilità di bilancio si procederà ad una riduzione proporzionale dell'indennizzo spettante a ciascun peschereccio.

3.1 Massimali e cumulo

Non saranno ammesse le imprese per le quali cumulativamente l'indennizzo per le imbarcazioni armate sia inferiore a 500 Euro.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento (UE) n. 717/2014, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare un massimale di 30.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, fermo restando un limite nazionale di aiuti stabilito dal medesimo Regolamento per ciascun Stato membro. Tale massimale e tale limite si applicano a prescindere dalla forma dell'indennizzo *de minimis* o dall'obiettivo perseguito; qualora il contributo risultante dal calcolo sia superiore al massimale previsto dal regime "de minimis" (Regolamento (UE) n. 717/2014) per le

imprese di pesca o le stesse non abbiano capienza sufficiente per l'ottenimento della compensazione spettante, le somme in eccesso saranno redistribuite proporzionalmente fra le altre imprese.

Per quanto riguarda invece il cumulo con altri aiuti *de minimis*, si rimanda all'art. 5 del suddetto Regolamento.

Inoltre, gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di indennizzo o dell'importo di indennizzo più elevati fissati per la specifica circostanza in un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Dall'importo dell'indennizzo andranno detratte eventuali somme percepite dal beneficiario allo stesso titolo, da altri enti o amministrazioni.

4. Strumenti e procedure di attuazione

4.1 Presentazione della domanda di indennizzo

La domanda per l'accesso all'indennizzo può essere presentata da imprese ittiche di pesca professionale, così come individuate nel paragrafo 2, e dovrà essere trasmessa esclusivamente:

tramite PEC all'indirizzo:

territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it;

entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna utilizzando l'apposito modello di cui **all'Allegato 2)** al presente Avviso, ed integrata con la documentazione elencata al successivo sottoparagrafo 4.2.

Sia la domanda che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno essere sottoscritte **con firma digitale** dal titolare o legale rappresentante legale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Sono dichiarate irricevibili le domande presentate oltre il suddetto termine o con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso pubblico.

4.2 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di indennizzo deve essere allegata la seguente documentazione in corso di validità, pena l'inammissibilità:

- a) dichiarazione sostitutiva contributi *de minimis* (Allegato 3). La dichiarazione relativa ai contributi “*de minimis*” dovrà essere aggiornata dal beneficiario con eventuali modifiche intercorse dopo la presentazione della domanda di sostegno nel più breve tempo possibile;
- b) eventuale documentazione che comprovi una variazione di denominazione o ragione sociale dell'impresa ittica intercorsa negli ultimi tre anni;
- c) copia della licenza di pesca delle imbarcazioni interessate all'indennizzo.

5. Modalità di istruttoria e di concessione dell'indennizzo

Il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura della Regione Emilia-Romagna provvederà, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazione

e documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), ad effettuare l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande pervenute verificando, per ciascun richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso.

Il Settore regionale provvederà inoltre ad effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di verificare la regolarità e la conformità della documentazione e delle dichiarazioni rese dai beneficiari all'atto della domanda per la formazione dell'elenco finale delle domande ammissibili in relazione alle quali, al termine dell'istruttoria, verrà determinata la concessione degli aiuti a favore dei rispettivi beneficiari.

Qualora a fini istruttori sia necessario chiedere chiarimenti, il Settore regionale elaborerà la richiesta a cui dovrà essere dato riscontro entro e non oltre il termine in essa indicato, pena l'inammissibilità della domanda.

Prima della concessione dell'indennizzo, si provvederà inoltre a verificare che il richiedente soddisfi le condizioni previste dal Reg.(UE) n. 717/2014, in particolare non abbia superato i limiti previsti per gli aiuti *de minimis* per il settore della pesca e dell'acquacoltura pari ad Euro 30.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio in corso e due esercizi precedenti), e rispetti le condizioni di cumulo con altre tipologie di aiuti "*de minimis*", così come descritte al sottoparagrafo 3.1.

Per le domande non ammissibili saranno esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Sarà ammissibile anche la domanda di indennizzo presentata da un'impresa singola che nel corso del 2022 o precedentemente alla presentazione della domanda abbia variato denominazione o ragione sociale. In tal caso, come già previsto al precedente sottoparagrafo 4.2, alla domanda dovrà essere allegata copia della documentazione che comprovi le modifiche intervenute.

Il beneficiario dovrà inoltre possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti per legge: si precisa che, dopo il ricevimento della domanda, si provvederà direttamente all'acquisizione del DURC aggiornato, per la verifica della situazione contributiva nella fase di ammissibilità, concessione e liquidazione degli aiuti.

Controlli per il calcolo dell'entità del danno e del requisito di accesso (soglia del danno).

Al fine di verificare la veridicità dei dati dichiarati nella domanda di indennizzo, utili per la determinazione dell'entità dell'indennizzo, e la correttezza del calcolo del requisito di accesso (soglia minima di danno), il Settore regionale competente provvederà ad effettuare, nel rispetto del termine stabilito per la fase di istruttoria, un controllo amministrativo diretto sul 5% delle domande di indennizzo ritenute ammissibili.

Il campione è selezionato sulla base di un fattore di estrazione casuale numerica.

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi momento nel corso dell'istruttoria, accertamenti e controlli anche in loco per la verifica della documentazione giustificativa degli aiuti, nonché del rispetto delle procedure di attuazione del presente Avviso pubblico.

Le domande saranno considerate ammissibili all'indennizzo se compilate in ogni parte e se risulterà accertata la regolarità della posizione del richiedente nei confronti dei previsti obblighi ed adempimenti di legge, e delle condizioni e dei vincoli stabiliti dal presente Avviso pubblico.

Al termine della fase istruttoria, il Settore regionale competente provvederà:

- a redigere, relativamente a ciascun beneficiario, un apposito verbale di istruttoria di ammissibilità e relativa check-list;
- a calcolare l'importo unitario dell'indennizzo su base regionale e l'entità dell'indennizzo spettante a ciascuna impresa beneficiaria, così come indicato al precedente paragrafo 3.

Terminata la fase istruttoria, il Responsabile del Settore regionale approverà entro il 30 settembre 2023 con proprio atto formale, le risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta, indicando, le domande ritenute non ammissibili e le relative motivazioni, quelle ammissibili e, per ciascun soggetto individuato quale beneficiario, l'indennizzo spettante, provvedendo contestualmente alla concessione dell'indennizzo ed all'assunzione dell'impegno di spesa sul pertinente capitolo del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste.

Conseguentemente, il Settore regionale provvederà a notificare a tutti i soggetti richiedenti copia del suddetto atto richiedendo ai beneficiari dell'indennizzo la trasmissione dei modelli regionali recanti le informazioni inerenti alle modalità di pagamento e l'assoggettabilità dell'indennizzo alla ritenuta d'acconto del 4% IRPEF/IRES.

Avverso l'atto di concessione sarà possibile proporre eventuale ricorso presso il TAR dell'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, potrà essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notificazione del medesimo atto.

Il Settore regionale provvederà altresì ai conseguenti adempimenti ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.lgs. n. 33/2013.

6. Liquidazione e pagamento dell'indennizzo

Il competente dirigente del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà, mediante apposito atto, alla liquidazione e alla richiesta di emissione del titolo di pagamento degli aiuti a favore di ciascun beneficiario finale ad avvenuta acquisizione dei modelli regionali relativi alle modalità di pagamento ed all'assoggettabilità dell'indennizzo alla ritenuta d'acconto di cui al precedente paragrafo 5.

La documentazione necessaria per la liquidazione dovrà pervenire al Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura entro e non oltre il 28 febbraio 2024, pena la revoca dell'indennizzo.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- trasmettere la documentazione inerente alla domanda di indennizzo, e di fornire, su richiesta della Regione le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzate alla concessione e pagamento degli aiuti;
- comunicare tempestivamente alla Regione, successivamente alla presentazione della domanda di indennizzo eventuali modifiche o variazioni di denominazione o ragione sociale, che potrebbero verificarsi a carico dell'impresa di allevamento e/o a carico del titolo di

disponibilità dell'area e/o dell'impianto di allevamento oggetto dell'indennizzo, nonché eventuali cessazioni di attività d'impresa o rinuncia all'indennizzo;

- assicurare fino al termine del procedimento amministrativo regolato dal presente Avviso pubblico, la conservazione delle fatture di vendita del prodotto ittico nonché di altra documentazione giustificativa presentata ai fini della concessione dell'indennizzo;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che potranno essere effettuati da parte della Regione, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi nel caso in cui si rendano necessari, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento. Deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali dei documenti presentati in copia in caso di eventuali controlli contestuali all'accertamento tecnico-amministrativo.

7. Revoca, rinuncia e recupero dell'indennizzo

Il soggetto avente diritto che intende rinunciare all'indennizzo deve darne tempestiva comunicazione, mediante posta certificata, al Settore regionale competente, in modo da non arrecare danno agli altri richiedenti, in quanto l'entità dell'importo unitario dell'indennizzo è calcolato tenendo conto delle risorse finanziarie globalmente disponibili e del numero totale di imprese aventi diritto.

Inoltre, il beneficiario decade ovvero è tenuto alla restituzione dell'indennizzo qualora già concesso o percepito, in particolare nei seguenti casi:

- a. accertamento di false dichiarazioni o uso di documentazione non veritiera;
- b. cessazione dell'attività di impresa entro il termine del procedimento amministrativo regolato dal presente Avviso pubblico;
- c. violazione degli obblighi e disposizioni derivanti dal presente Avviso pubblico.

In tali casi si procede alla revoca del contributo se concesso e per la tipologia di cui alla lettera a), qualora l'indennizzo sia stato già erogato, al recupero delle somme liquidate. Le somme da restituire sono gravate delle maggiorazioni di legge (interessi legali).

Il termine previsto per la restituzione di somme dovute è fissato nel provvedimento di revoca con decorrenza dalla data di ricevimento del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si dà corso alla fase di esecuzione forzata.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali sono denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il dott. Piergiorgio Vasi, Responsabile della Posizione organizzativa "Sviluppo e valorizzazione dell'acquacoltura e della pesca professionale" della Regione Emilia-Romagna, Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura– Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – Viale della Fiera, 8 – BOLOGNA.